

Interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea-

Le Regioni hanno espresso un parere positivo sul decreto legislativo che -attuando Direttive del Parlamento e del Consiglio europei- stabilisce norme relative all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione Europea (rifusione).

Il parere favorevole sul provvedimento è stato però condizionato all'accoglimento di emendamenti riportati in un documento consegnato al Governo (e pubblicato nel portale www.regioni.it, sezione "Conferenze") durante la Conferenza Stato-Regioni del 10 aprile. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'unione europea (rifusione)

Nel corso della seduta il ministero delle infrastrutture e trasporti (come si legge negli atti della Conferenza Stato-Regioni) ha accolto le richieste regionali relativamente agli emendamenti, impegnandosi a considerare positivamente la proposta di non appesantire eccessivamente le sanzioni nel caso di assenza di effetti critici sull'esercizio ferroviario. Si riporta di seguito il testo del documento con gli emendamenti proposti dalle Regioni e il link all'atto della Conferenza Stato-Regioni.

Posizione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'unione europea (rifusione)

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Emendamento n. 1

Modificare come segue il comma 2 dell'articolo 15

2. Nella dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema, il richiedente dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, progettato, costruito e installato in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali, è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione europea e di tutte le pertinenti norme nazionali. ivi comprese quelle Per le norme nazionali di derivazione non strettamente ferroviaria quali i settori della sicurezza elettrica, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della sanità e in materia di protezione antincendio, e che il sottosistema è corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni previste in detta normativa, allegandole da allegare alla dichiarazione stessa. La dichiarazione «CE» di verifica e i documenti di accompagnamento sono datati e firmati dal richiedente.

Emendamento n. 2

Al comma 5 dell'articolo 21, alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo "Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo."

Art. 21

(Autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo)

(Omissis)

5. L'ERA rilascia autorizzazioni di immissione sul mercato per i veicoli che hanno un'area d'uso in uno o più Stati membri. A tal fine l'ERA valuta gli elementi del fascicolo specificati al comma 2, lettere b), c) e d), per verificare la completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo in relazione alle STI pertinenti e laddove l'area d'uso comprenda anche il territorio italiano, trasmette il fascicolo del richiedente all'ANSFISA per la

valutazione al fine di verificarne la completezza, pertinenza e coerenza in relazione al comma 2, lettera d), ed agli elementi specificati al comma 2, lettere a), b) e c), in relazione alle pertinenti norme nazionali. Gli esiti della valutazione dell'ANSFISA sono comunicati ad ERA entro 30 giorni dalla trasmissione del fascicolo.

Emendamento n. 3

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 23 (Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati), le parole "entro un termine ragionevole" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".

Motivazione

L'emendamento è proposto al fine di rendere certe le tempistiche entro le quali il gestore dell'infrastruttura deve le informazioni qualora il registro dell'infrastruttura non esista o sia incompleto.

Emendamento n. 4

Al comma 5 dell'articolo 45 (Registro dell'infrastruttura), dopo le parole "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,", aggiungere le parole "le Regioni e le Province Autonome,".

Motivazione L'emendamento è proposto al fine di assicurare in termini non discrezionali l'accesso ai dati relativi al Registro dell'infrastruttura anche alle Regioni e alle Province Autonome.

La Conferenza propone inoltre di valutare l'accogliibilità della seguente ulteriore proposta:

Dopo il comma 3 dell'articolo 11 (Sanzioni relative ai componenti di interoperabilità) aggiungere il seguente comma 4

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della metà nel caso non ne conseguano effetti sull'esercizio ferroviario.

Motivazione

L'emendamento proposto mira a non appesantire eccessivamente le sanzioni nel caso di assenza di effetti critici sull'esercizio ferroviario.

Fonte: Regioni.it